

(A.C. 6661 - sezione 12)**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 12.**

(Attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità).

1. Il Governo è delegato ad attuare la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'articolo 18 della citata legge n. 25 del 1999, coordinando e adeguando l'ordinamento interno in materia di trasporto ferroviario anche in base ai principi e ai criteri desumibili dalla stessa direttiva 96/48/CE, nonché dalle direttive 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 12.**

(Attuazione della direttiva 96/48/CE, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità).

Sopprimerlo.

12. 1. Pittino.

Al comma 1, sostituire le parole da: ad attuare fino a: presente legge con le seguenti: ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25.

12. 6. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un anno.

12. 2. Pittino.

Al comma 1, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.

12. 3. Pittino.

Al comma 1, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un mese.

12. 7. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

Al comma 1, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: due mesi.

12. 8. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

Al comma 1, sopprimere le parole: coordinando e.

12. 4. Pittino.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche in base.

12. 5. Pittino.

(A.C. 6661 - sezione 13)**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 13.**

(Attuazione della direttiva 97/36/CE sull'esercizio delle attività televisive).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del comma 2 nonché del primo e del

secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, si applicano anche ai programmi i cui diritti di utilizzazione siano stati acquisiti prima del 28 febbraio 1998.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DEL DI-
SEGNO DI LEGGE

ART. 13.

(Attuazione della direttiva 97/36/CE, sull'esercizio delle attività televisive).

Sopprimerlo.

13. 1. Pittino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. *(Attuazione della direttiva 97/36/CE sull'esercizio delle attività televisive).*

L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, è abrogato.

13. 10. Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
13. 3 DEL GOVERNO.

All'emendamento 13. 3, sopprimere il comma 2.

0. 13. 3. 12. Teresio Delfino, Volontè, Tassone.

All'emendamento 13. 3, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

0. 13. 3. 8. Follini, Peretti.

All'emendamento 13. 3, sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:

3. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori quali soggetti in età evolutiva. Pertanto i minori devono essere tutelati dalla diffusione di informazioni e di immagini che ne possano turbare il naturale sviluppo psico-fisico nei servizi audiovisivi e d'informazione messi a disposizione del pubblico. Tale obiettivo deve essere perseguito attraverso l'introduzione di strumenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori il controllo dei programmi o delle informazioni la cui visione può essere accessibile ai minori, garantendo la possibilità di inibire la visione di taluni programmi o informazioni. Le disposizioni si pongono come norme di esecuzione degli obblighi assunti dall'Italia con la firma e la ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176.

4. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la tutela dei minori nei servizi audiovisivi e di informazione con riguardo alle trasmissioni televisive e alla rete *Internet*, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) riconoscimento del prevalente interesse dei minori anche nelle fasce orarie non dedicate ai minori;

b) previsione di una disciplina specifica per la pubblicità dedicata ai minori;

c) divieto di trasmissione in chiaro di film vietati ai minori degli anni diciotto;

d) divieto di trasmissione in forma codificata di film vietati ai minori degli anni diciotto in canali che trasmettono anche programmazione destinata ai minori;

e) previsione della possibilità di trasmettere in chiaro film vietati ai minori degli anni quattordici fra le ore 22,30 e le ore 7;

f) istituzione di una commissione centrale per la classificazione dei contenuti informativi per le seguenti fasce di età: minori degli anni dieci e minori degli anni diciotto;

g) individuazione delle modalità tecniche per l'introduzione di un sistema di filtro delle trasmissioni televisive che consenta ai genitori di inibire, attraverso il televisore, la visione di programmi non adatti all'età del minore;

h) individuazione delle modalità tecniche per l'introduzione di un sistema di filtro delle pagine *web* e degli altri servizi che veicolano informazioni che consenta ai genitori di inibire, attraverso opportuni settaggi del *software* di comunicazione installato nel *personal computer* di casa, la visione di informazioni ed immagini non adatti all'età del minore distribuiti sulla rete *Internet*;

i) introduzione dell'obbligo per chi pubblica informazioni su reti telematiche di applicare delle etichette di classificazione dei contenuti secondo le modalità tecniche definite;

l) introduzione dell'obbligo delle aziende televisive pubbliche e private di provvedere alla etichettatura secondo le modalità tecniche definite;

m) previsione di un meccanismo che consenta il costante aggiornamento delle modalità tecniche e un confronto a livello europeo ed internazionale sull'attuazione della normativa e i risultati raggiunti;

n) introduzione del divieto di diffusione di materiale pornografico sulla rete *Internet* in assenza di un sistema di controllo degli accessi che consenta di stabilire l'età anagrafica dell'utente.

0. 13. 3. 9. Follini, Peretti.

All'emendamento 13. 3, al comma 3, lettera b), sopprimere la parola: gratuita.

0. 13. 3. 1. Pittino, Caparini.

All'emendamento 13. 3, sopprimere il comma 4.

0. 13. 3. 2. Pittino, Caparini.

All'emendamento 13. 3, comma 4, alinea, sostituire le parole da: delegato a emanare fino a: decreto legislativo con le seguenti: tenuto a presentare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge.

0. 13. 3. 3. Pittino, Caparini.

All'emendamento 13. 3, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) definizione delle sanzioni.

0. 13. 3. 4. Pittino, Caparini.

All'emendamento 13. 3, sopprimere il comma 5.

0. 13. 3. 5. Pittino, Caparini.

All'emendamento 13. 3, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Al fine di tutelare lo sviluppo fisico, mentale e morale dei minorenni è vietata ogni forma di pubblicità di prodotti per i minori che sia ingannevole in merito alla specificità del prodotto, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in attuazione della direttiva CEE 84/450 in materia di pubblicità ingannevole.

0. 13. 3. 6. Pittino, Caparini.

All'emendamento 13. 3, sopprimere il comma 6.

0. 13. 3. 11. Teresio Delfino, Tassone, Volontè.

All'emendamento 13. 3, comma 6, sopprimere il secondo periodo.

0. 13. 3. 10. Teresio Delfino, Tassone, Volontè.

All'emendamento 13. 3, comma 8, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché a quella degli animali, anche attraverso scene di violenza o loro ridicolizzazione.

0. 13. 3. 7 (nuova formulazione). Procacci.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. — (Attuazione della direttiva 97/36/CE sull'esercizio delle attività televisive). — 1. Le emittenti televisive estere sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi del diritto comunitario, ed in particolare dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE, modificata dalla direttiva 97/36/CE, sono tenute al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pubblico residente nel territorio della Repubblica.

2. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse eventualmente acquisiti su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la società da uno Stato membro dell'Unione europea o dello spazio economico europeo, in modo tale da privare una parte importante del pubblico residente in tale Stato della possibilità di seguire tali eventi su di un canale liberamente accessibile, secondo le modalità previste per ogni singolo evento dalla normativa di tale Stato, quale risultante dalla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*.

3. Nel sistema delle comunicazioni è riconosciuto il diritto prevalente alla tutela dello sviluppo fisico, psichico e morale dei minori. È vietata la diffusione di produzioni e di programmi che possano ledere tale diritto o che, comunque:

a) possano nuocere al predetto sviluppo psichico, fisico o morale;

b) contengano scene di violenza gratuita oppure insistita oppure efferata oppure pornografiche;

c) contengano incitamenti all'odio o possano indurre ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

4. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto una disciplina organica della tutela dei minori nel mezzo radiotelevisivo, secondo i seguenti criteri direttivi:

a) riconoscimento e rafforzamento del diritto prevalente di cui al comma 3, anche nelle fasce orarie di trasmissione non specificatamente dedicate ai minori;

b) previsione di una specifica disciplina per la pubblicità dedicata ai minori;

c) individuazione delle modalità tecniche di protezione o, comunque, idonee a identificare programmi o servizi che necessitano di particolari cautele;

d) conferimento all'Autorità delle competenze in materia di controllo e regolamentazione secondaria, senza aggravio di oneri a carico della finanza pubblica;

e) definizione delle procedure di controllo.

5. Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 3, nonché di quelle adottate ai sensi del comma 4, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

6. Per pubblicità televisiva si intende ogni forma di messaggio trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni. Rientrano in questa definizione gli *spot*, gli *spot* di televendita, le telepromozioni e ogni forma simile di promozione commerciale. È abrogato il comma 9-bis dell'articolo 8 della

legge 6 agosto 1990, n. 223, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483. Conseguentemente, al comma 9-*ter* dell'articolo 8 della citata legge n. 223 del 1990, nel testo modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, le parole « le altre forme di pubblicità di cui al comma 9-*bis*, come le offerte fatte direttamente al pubblico » sono sostituite dalle seguenti: « forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti oppure della fornitura di servizi ».

7. Per televendita si intendono le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.

8. Sono vietate la pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite che proponcano o evocino rappresentazioni discriminatorie, o comunque offensive, delle differenze di sesso, di razza, di nazionalità, di convinzioni religiose e politiche, o inducano comportamenti pericolosi per la salute, la sicurezza, l'ambiente, arrechino pregiudizio ai minori o attentino alla dignità umana. Si applicano alle televendite e alle radiovendite le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, concernente l'applicazione della direttiva 85/577/CEE in materia di contratti negoziati fuori dai locali commerciali.

9. La pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite devono essere riconoscibili come tali e distinguersi con mezzi ottici o acustici di facile percezione. A tal fine la trasmissione della pubblicità e delle radiotelevendite deve essere preceduta da un apposito annuncio che ne renda chiara la distinzione dal resto della produzione e seguita da altro annuncio di ripresa della produzione stessa. I messaggi pubblicitari non possono, comunque, utilizzare lo stesso contesto scenico delle pro-

duzioni né essere presentati da conduttori di telegiornali o rubriche di attualità.

10. La pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite non devono utilizzare messaggi cifrati, tecniche subliminali o che modifichino il volume audio della diffusione. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è abrogato.

11. Sono vietate la pubblicità radiotelevisiva, le televendite e le radiovendite di prodotti a base di tabacco, di medicinali e di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica.

12. La pubblicità clandestina è vietata. Per pubblicità clandestina si intende la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in una produzione, anche mediante effetti speciali, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Si considera in ogni caso intenzionale una presentazione quando è fatta dietro pagamento o altro compenso.

13. È abrogato l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122.

13. 3 (nuova formulazione). Governo.

Al comma 1 sopprimere le parole: nonché del primo e del secondo periodo del comma 3.

13. 2. Pittino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. A decorrere dalla data entrata in vigore della presente legge, all'articolo 8 del decreto ministeriale n. 581 del 1993, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. I programmi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco. La sponsorizzazione di programmi televi-

sivi da parte di imprese le cui attività comprendono la produzione o la vendita di medicinali e cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non di specifici medicinali o cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica nel territorio italiano ».

13. 4. Nan, Bergamo, Collavini, Peretti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, inclusi gli *spot* di televendita, gli *spot* pubblicitari e ogni altra forma di pubblicità, escluse le finestre di televendita, non può superare il 20 per cento del tempo di trasmissione quotidiano. Il tempo di trasmissione per *spot* pubblicitari non deve superare il 15 per cento del tempo di trasmissione quotidiano. La proporzione di *spot* pubblicitari e di *spot* di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il venti per cento. Le finestre di programmazione destinate alla televendita trasmesse da un canale non esclusivamente dedicato a quest'ultima devono avere una durata minima ininterrotta di 15 minuti. Il numero massimo di finestre di programmazione giornaliera è otto. La loro durata complessiva non può superare le tre ore al giorno. Esse devono essere nettamente individuate come finestre di televendita attraverso dispositivi ottici e acustici ».

b) il comma 9-bis è abrogato.

13. 5. Nan, Bergamo, Collavini, Peretti.

(A.C. 6661 - sezione 14)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 14.

(Modifica alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, in materia di disciplina delle tasse e dei diritti marittimi).

1. Al fine di conformare la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi al principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo tra gli Stati membri dell'Unione europea, è abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il capo II del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a lire 270 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, di cui lire 80 milioni relative alle minori entrate già spettanti alle autorità portuali, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**EMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 14.

(Modifica alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, in materia di disciplina delle tasse e dei diritti marittimi).

Sopprimerlo.

14. 1. Pittino.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. (Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898) - 1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come modificato dall'articolo 9 della legge 2 maggio 1990, n. 104, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonché a ogni altra persona giuridica pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attività nel territorio dell'Unione europea.

***14. 01.** La Commissione.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis. (Modifiche alla legge 24 dicembre 1976, n. 898) - 1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come modificato dall'articolo 9 della legge 2 maggio 1990, n. 104, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, non sono richiesti per gli atti di alienazione totale o parziale ai cittadini dell'Unione europea o alle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, ai comuni, alle province e agli altri enti locali, alle regioni, agli enti pubblici economici, nonché a ogni altra persona giuridica pubblica o privata, avente la sede principale delle proprie attività nel territorio dell'Unione europea.

***14. 02.** Governo.

(A.C. 6661 - sezione 15)

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 15.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, terzo comma, le parole: « analisi eseguite con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) » sono sostituite dalle seguenti: « analisi eseguite almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) »;

b) all'articolo 6, secondo comma, le parole: « analisi dei campioni prelevati con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1) » sono sostituite dalle seguenti: « analisi dei campioni prelevati almeno con la frequenza fissata nella tabella (allegato 1) »;

c) all'articolo 6, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora per i parametri "coliformi totali" e "coliformi fecali" vengano superati, rispettivamente, i valori di 10.000/100 ml e 2000/100 ml, la percentuale dei campioni conformi per detti parametri è aumentata al 95 per cento »;

d) all'articolo 6, decimo comma, le parole: « i controlli con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) » sono sostituite dalle seguenti: « i controlli almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) »;

e) all'articolo 6, undicesimo comma, le parole: « due campioni consecutivi prelevati con la frequenza prevista in tabella (allegato 1) » sono sostituite dalle seguenti: « due campioni consecutivi prelevati almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1) »;

f) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7 — 1. Quando per due stagioni balneari consecutive i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino per entrambi i periodi la non idoneità alla balneazione, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Quando in una stagione balneare i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino la non idoneità alla balneazione con un numero di campioni non conformi superiore ad un terzo di quelli effettuati, la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Poste in atto le misure di miglioramento volte a rimuovere le cause dell'inquinamento, nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa, il giudizio di idoneità alla balneazione sarà subordinato all'esito favorevole di analisi eseguite negli ultimi sei mesi distribuite anche in due periodi di campionamento consecutivi almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1).

2. Se nella stagione balneare precedente sono stati effettuati campionamenti routinari in numero inferiore a quelli minimi previsti nella tabella (allegato 1), la zona interessata dovrà essere vietata alla balneazione. Il suddetto divieto potrà essere rimosso a seguito dell'esito favorevole di analisi eseguite per un intero periodo di campionamento almeno con la frequenza prevista nella tabella (allegato 1) »;

g) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8 — 1. Le regioni, per i punti non idonei alla balneazione per i quali adottano misure di miglioramento nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, comunicano al Ministero dell'ambiente, ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 1999, tali misure, anche al fine di ottemperare agli obblighi comunitari. Per i casi in cui le regioni accertino che la situazione non necessiti di misure di miglioramento, le stesse dovranno darne adeguata motivazione.

2. Per i punti non idonei alla balneazione, per i quali è necessario adottare misure di miglioramento, fermo restando il divieto di balneazione, non è obbligatorio sottoporre a controllo le acque interessate.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono adottate nei limiti delle risorse finanziarie previste da apposite leggi di spesa »;

h) nell'allegato 1:

1) nella terza colonna, le parole: « Frequenza campioni » sono sostituite dalle seguenti: « Frequenza minima dei campioni »;

2) nella nota n. 1 le parole: « la frequenza di campionamento » sono sostituite dalle seguenti: « la frequenza minima di campionamento ».

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'inizio del periodo di campionamento relativo all'anno 2001.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva 76/160/CEE, relativa alla qualità delle acque di balneazione).

Sopprimerlo.

15. 1. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

15. 2. Pittino.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

a) All'articolo 4, primo comma, lettera a), le parole: « a cura dei presidi e servizi multizonali previsti dall'articolo 22

della legge n. 833/1978 e, fino all'attivazione degli stessi, dai laboratori provinciali di igiene e profilassi » sono sostituite dalle seguenti: « a cura delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali »;

a-bis) all'articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente « i risultati delle analisi eseguite almeno con la frequenza indicata nella tabella (allegato 1) saranno trasmessi mensilmente al Ministero della Sanità a cura delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o dai presidi e servizi multizonali »;

a-ter) all'articolo 5, lettera *e)* le parole: ai presidi e servizi multizonali sono sostituite dalle seguenti: « alle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, ove istituite, o ai presidi e servizi multizonali ».

15. 16. Governo.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

15. 3. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

15. 4. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

15. 5. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

15. 6. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

15. 7. Pittino.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 7, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: per due stagioni balneari fino a: en-

trambi con le seguenti: per tre stagioni balneari consecutive i risultati dei campioni routinari prelevati in uno stesso punto dimostrino per tutti e tre.

15. 8. Pittino.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 7, comma 1, primo periodo, sostituire la parola: due con la seguente: tre.

15. 17. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 7, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ad un terzo con le seguenti: alla metà.

15. 9. Pittino.

Al comma 1, lettera f), capoverso ART. 7, sopprimere il comma 2.

15. 10. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

15. 11. Pittino.

Al comma 1, lettera g), capoverso ART. 8, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , per i punti non idonei alla balneazione fino a: tali misure con le seguenti: comunicano al Ministero dell'ambiente, ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le misure adottate per rimuovere le cause che hanno indotto alla dichiarazione di non balneabilità.

15. 12. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

15. 13. Pittino.

Sopprimere il comma 2.

15. 14. Pittino.

Al comma 2, sostituire la parola: 2001 con la seguente: 2002.

15. 15. Pittino.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis — (Modifiche alla legge 10 luglio 1991, n. 210) — 1. L'articolo 3, comma 3, della legge 10 luglio 1991, n. 210, recante « Norme di attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974 », è sostituito dal seguente:

3. Le compagnie marittime che beneficiano del diritto di stabilimento ai sensi del trattato istitutivo della Comunità economica europea hanno identico trattamento delle compagnie di navigazione marittime nazionali italiane.

15. 01. Governo.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis — (Modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339) — 1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, è sostituita dalla seguente:

« c) l'indicazione della composizione analitica, con i componenti caratteristici.

15. 02. Governo.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — (Modifiche al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319). — 1. Al-

l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) se riguarda le attività di maestro di sci e di guida alpina.

15. 03. Governo.

(A.C. 6661 — sezione 16)

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 16.

(Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videotermini, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 54 »;

b) all'articolo 55, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'articolo 16.

3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

3-ter. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alte-

razione della funzione visiva, confermata dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzia la necessità »;

c) l'articolo 58 è sostituito dal seguente:

« ART. 58 — (*Adeguamento alle norme*). — 1. I posti di lavoro devono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato VII ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

(*Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*).

Sopprimerlo.

16. 1. Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **16. 2.** Pittino.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

* **16. 3.** Lamacchia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

16. 4. Pittino.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 3.

16. 5. Lamacchia.

Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, le parole: re-

lativamente ai lavoratori di cui all'articolo 51, lettera c).

16. 6. Lamacchia.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 4.

16. 7. Lamacchia.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16. 8. Pittino.

Al comma 1, lettera c), capoverso, dopo le parole: I posti di lavoro aggiungere le seguenti: dei lavoratori di cui all'articolo 51, lettera c).

16. 9. Lamacchia.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 17. — 1. All'articolo 1746 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono fatte comunque salve le disposizioni in materia di star del credere, stabilite dagli accordi economici collettivi di categoria.

16. 01. Lamacchia.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 17. — (*Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155*). — 1. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano dal 1° gennaio 2001.

2. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 dicembre 2000.

* **16. 02.** Pivetti.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 17. — (*Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155*). — 1. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, si applicano dal 1° gennaio 2001.

2. Per le industrie alimentari con un numero massimo di dipendenti pari a cinque, i termini di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sono differiti al 31 dicembre 2000.

***16. 04.** Pezzoli, Lembo, Losurdo, Franz, Aloï, Mazzocchi, Contento, Carlesi, Nan, Pittino, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 17. — (*Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento*). — 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è aggiunto il seguente comma:

« 3. Tutte le macellazioni sono inderogabilmente precedute da stordimento ed avvengono esclusivamente in luoghi autorizzati dalle autorità competenti e sono vietate su tutto il territorio nazionale le macellazioni e gli abbattimenti che non risparmiano agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze ».

16. 07. Losurdo, Porcu, Franz, Conti, Pezzoli, Lembo, Nan, Pittino, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 17. — (*Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento*). — 1.

La lettera *b*), comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è soppressa.

16. 08. Franz, Pezzoli, Losurdo, Lembo, Nan, Pittino, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 17. — (*Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento*). — 1. La lettera *h*) del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333 è sostituita dalla seguente:

« *h*) autorità competente: il Ministero della sanità, il servizio veterinario della regione e della provincia autonoma, il veterinario ufficiale quale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; per macellazioni secondo determinati riti religiosi, l'autorità competente in materia di applicazione e controllo delle disposizioni particolari relative alla macellazione secondo i riti religiosi sono le regioni ».

16. 09. Losurdo, Franz, Conti, Pezzoli, Lembo, Gramazio, Porcu, Nan, Pittino, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 17. — (*Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento*). — 1. Il comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *c*), si applicano alle macellazioni che avvengono secondo i riti religiosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *h*) ».

16. 010. Franz, Pezzoli, Losurdo, Lembo, Nan, Pittino, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 17. — (*Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento*). — 1. Le lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 5 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, sono soppresse.

16. 011. Franz, Pezzoli, Losurdo, Lembo, Conti, Nan, Pittino, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 17. — (*Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento*). — 1. Il comma 2, dell'articolo 9 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, è soppresso.

16. 012. Losurdo, Franz, Pezzoli, Lembo, Porcu, Nan, Pittino, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 17. — (*Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento*). — 1. I commi 1 e 2 dell'articolo 15, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'inosservanza delle prescrizioni indicate all'articolo 5 comma 1, all'articolo 6, all'articolo 7 comma 1, nonché agli articoli 9 e 10 è punito con la reclusione da 1 a 2 anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 2 milioni a 10 milioni.

2. La ripetuta inosservanza delle prescrizioni indicate al comma 1 è punita con la reclusione a 5 anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 8 a lire 20 milioni ».

16. 013. Franz, Losurdo, Pezzoli, Lembo, Conti, Nan, Pittino, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 17. — (*Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento*). — 1. Al comma 2, allegato B, del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, il secondo periodo è soppresso.

16. 014. Losurdo, Franz, Pezzoli, Lembo, Conti.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 17. — (*Modifiche al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, di attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina*). — 1. In attuazione della direttiva 2000/15/CE, che modifica la direttiva 64/432/CE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite a decorrere dal 31 dicembre 2000 »;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le informazioni di cui al comma 5, lettera b), limitatamente agli animali della specie suina, sono fornite:

1) per gli animali in partenza dall'azienda di nascita, entro il 31 dicembre 2001;

2) per gli animali in partenza da tutte le altre aziende, entro il 31 dicembre 2002 ».

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. Limitatamente alla movimentazione degli animali della specie

suina, la registrazione nella banca dati di cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini spostati, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di partenza, il numero di identificazione dell'azienda o dell'allevamento di arrivo, la data di partenza o la data di arrivo ».

16. 016. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 17. — (Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque minerali naturali ed acque di sorgente). — 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque minerali naturali ed acque di sorgente, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Le acque di sorgente che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano conformi alle norme igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo, possono essere commercializzate fino al 30 aprile 2001.

16. 017. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 17. — (Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli). — 1. Il comma 7 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è soppresso.

16. 015. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 17. — 1. Ai fini di tutela della salute e di salvaguardia della sicurezza alimentare, ai sensi dell'articolo 30 del Trattato, che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di

cui alla Legge 16 giugno 1998, n. 209, sarà vietato il confezionamento di acqua naturale e di acqua e bevande addizionate con anidride carbonica in contenitori di materia plastica.

2. Per materia plastica si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica chimica di macromolecole simili.

3. I soggetti interessati hanno a disposizione, dalla pubblicazione del Decreto attuativo di cui al comma 4, novanta giorni per adeguarsi alle norme di cui al comma 1, e centoventi giorni per mettere in commercio le scorte di acqua naturale e di acqua e bevande addizionate con anidride carbonica ancora confezionate in contenitori di plastica.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in collaborazione con il Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni, entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge emana un Decreto attuativo per l'applicazione delle norme previste dal presente articolo.

5. Ai fini del presente articolo è istituito un fondo per l'incentivazione delle politiche di riciclaggio del vetro e del suo utilizzo come materia prima per il confezionamento dell'acqua naturale e di acqua e bevande addizionate con anidride carbonica.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 100 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nella unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo utilizzando l'accantonamento destinato al medesimo Ministero.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, adottato di concerto con il

Ministro della sanità, le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse del fondo di cui al comma 5.

8. Per i soggetti che non danno attuazione alle norme previste dai commi 1 e 2, se ciò non costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa da 40 milioni a 100 milioni.

9. Per i soggetti di cui al comma 8, in caso di recidiva, e se ciò non costituisca reato è previsto il ritiro della licenza e il pagamento di una sanzione pecuniaria non inferiore a 150 milioni.

10. I soggetti responsabili delle inadempienze, di cui al comma 8 e 9, sono civilmente responsabili degli eventuali danni alla salute del consumatore derivanti dall'assunzione di acqua naturale e di acqua e bevande addizionate con anidride carbonica confezionate in contenitori in plastica.

16. 05. Carlesi, Pezzoli, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 17. — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prodotti, agli ingredienti alimentari e ai prodotti farmaceutici destinati al consumo o uso umano, derivanti interamente o parzialmente da prodotti geneticamente modificati.

2. Le materie prime, i semilavorati, e i prodotti finiti costituiti da uno o più ingredienti modificati geneticamente devono riportare in etichetta la dicitura « prodotto contenente ingredienti geneticamente modificati » e le relative specifiche.

3. Con decreto del Ministero della sanità, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla formulazione di un elenco delle materie prime destinate alla preparazione di prodotti per uso umano.

4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano vigileranno sull'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.

5. A chiunque produca prodotti semilavorati e prodotti finiti alimentari e farmaceutici costituiti da uno o più ingredienti geneticamente modificati, privi del-

l'etichetta prevista dal comma 2 del presente articolo, è applicata la sanzione della sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a diciotto mesi e alla confisca del prodotto.

6. A chiunque ponga in commercio prodotti semilavorati e prodotti finiti alimentari e farmaceutici costituiti da uno o più ingredienti geneticamente modificati, privi dell'etichetta prevista dal comma 2 del presente articolo, è applicata la sanzione della sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, alla confisca del prodotto, e alla sanzione pecuniaria di lire 25 milioni.

7. Per i soggetti di cui ai commi 5 e 6, in caso di recidiva, è previsto il ritiro della licenza e il pagamento di una sanzione pecuniaria non inferiore a 50 milioni.

8. I soggetti giuridici responsabili delle inadempienze, di cui al comma 5 e 6, sono civilmente responsabili degli eventuali danni alla salute del consumatore derivanti dall'assunzione di sostanze geneticamente modificate non dichiarate in etichetta.

16. 06. Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio, Pezzoli, Lembo, Losurdo, Franz, Nan, Collavini.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 17. — 1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

16. 018. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 17. — 1. Il Governo, entro un anno dalla data di approvazione della presente legge, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

16. 019. Nan, Bergamo, Cascio, Collavini, Cosentino, D'Ippolito, Matranga.

(A.C. 6661 - sezione 17)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2000 e considerati i risultati raggiunti dal Paese con i dati consuntivi del bilancio dello Stato per il 1999 relativamente al rapporto deficit/PIL, alla crescita economica, alla occupazione e all'inflazione;

valutato che:

l'intensità della crescita economica nei diversi paesi dell'Unione economica e monetaria è ancora significativamente e fortemente differenziata;

secondo i dati ISTAT relativi all'esercizio 1999, la pressione fiscale è ulteriormente cresciuta rispetto al 1998, salendo al 43,3 per cento;

è stata più volte sottolineata la necessità di una maggiore armonizzazione nella struttura dei sistemi tributari dell'Unione europea, attraverso il « pacchetto Monti », approvato dall'Ecofin nel dicembre 1997, finalizzato ad un coordinamento tra i paesi per combattere la concorrenza fiscale dannosa all'interno del Mercato unico, prevenire la crescente erosione del gettito e stimolare una politica fiscale a favore dell'occupazione;

queste iniziative fiscali prevedono due aree di intervento specifico, la tassazione dei redditi di impresa e la tassazione del risparmio;

la struttura dei sistemi fiscali europei è andata evolvendosi nel senso di accentuare il carico sul fattore lavoro;

la completa instaurazione del mercato unico impone la istituzione di un coordinamento minimo delle politiche fiscali portando a compimento i progetti sulla fiscalità del risparmio e su quello delle imprese;

impegna il Governo:

a svolgere ogni azione al fine di rendere operativo il « pacchetto Monti », evitando distorsioni sul fattore lavoro e sviluppando un'azione per favorire forme di cooperazione fiscale, presupposto di un equilibrio cooperativo;

a ridurre significativamente la pressione fiscale italiana portandola sotto la media dei Paesi dell'Unione europea.

9/6661/1. Volontè, Tassone, Teresio Delfino, Grillo, Buttiglione, Cutrufo, Bergamo.

La Camera,

premesso che:

le isole minori soffrono di particolari problemi in ragione della loro posizione geografica;

l'azione dello Stato assume il significato di solidarietà nel riequilibrio delle aree particolarmente svantaggiate del Paese;

rilevata la particolare vocazione turistica dell'arcipelago toscano;

l'arcipelago toscano ha in fase di elaborazione un patto territoriale che prevede investimenti nel solo settore alberghiero per circa 40 miliardi;

valutata la necessità di difendere le priorità per lo Stato italiano, data la sua particolare diversità regionale e la elevata differenziazione nella distribuzione del reddito;

valutata altresì la necessità di dotare il territorio delle isole di peculiari interventi in infrastrutture, soprattutto in impianti di depurazione e di difesa ambientale che non possono essere disgiunti da investimenti privati;

impegna il Governo

a svolgere ogni azione al fine di consentire che l'arcipelago toscano — attualmente nelle aree dell'obiettivo 5B, — possa restare